

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 11/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 30/11/2015, la ricorrente ha dedotto:

- di esser stata, a far data dal 02/07/2012 e sino al 29/06/2015, titolare di una cassetta di sicurezza messagli a disposizione dall'intermediario resistente;
- di aver ritirato i beni ivi custoditi in occasione della chiusura del rapporto;
- di aver poi verificato un ammanco di n. 294 monete d'oro, *"e più precisamente: n. 144 Marengo, n. 67 franchi francesi, n. 82 sterline inglesi nuovo conio e n. 1 20 dollari 1900"*;
- di avere acquisito il parere di un numismatico, il quale le aveva confermato che le monete mancanti avevano un valore commerciale di circa € 50.000,00;
- di aver trasmesso in data 22/07/2015 all'intermediario resistente un reclamo con il quale aveva contestato l'ammanco in questione e fatto presente che il giorno in cui si era recata presso la filiale per ritirare il contenuto della cassetta non le era stato chiesto il documento di identità e in quella stessa occasione aveva notato che i sacchetti contenenti le monete non erano nelle condizioni delle quali li aveva in precedenza lasciati.
- che, con riscontro del 12/08/2015, l'intermediario aveva respinto ogni responsabilità per quanto accaduto.

Non soddisfatta della risposta ricevuta, la ricorrente si è rivolta all'ABF, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, respingendo l'addebito mossogli dalla ricorrente e allegando, tra l'altro, che:

- l'accesso all'armadio blindato contenente le cassette di sicurezza avveniva solo con il contemporaneo utilizzo di due chiavi, di cui una in possesso della filiale e l'altra del cliente;
- tale procedura escludeva qualsiasi possibilità di apertura autonoma dell'armadio stesso da parte degli operatori della filiale;
- le registrazioni relative agli accessi alla cassetta riportavano tutte la firma della cliente conforme al documento di identità;
- l'art. 2 del contratto prevedeva che la banca rispondesse verso la cliente per l'idoneità e la custodia dei locali in cui era posizionato il mezzoforte e per l'integrità della cassetta;
- all'atto della chiusura di quest'ultima, non era stato evidenziato alcun segno di effrazione o anomalia dell'impianto e la cliente aveva dichiarato per iscritto di aver integralmente rimosso il contenuto della cassetta;
- la ricorrente aveva contestato la mancanza delle monete solo in data 30/06/2015;
- l'intermediario non era mai stato a conoscenza del contenuto della cassetta.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto che il Collegio respingesse il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

Com'è noto, il contratto di cassetta di sicurezza obbliga l'intermediario esclusivamente ad assicurare la segretezza e la integrità della cassetta concessa in uso al cliente e l'idoneità e la custodia dei locali dove questa è custodita.

Ciò premesso, deve questo Collegio osservare che la ricorrente non pone in discussione l'idoneità dei locali in cui erano collocate le cassette di sicurezza, né denuncia l'effrazione della propria, ma lamenta l'inosservanza da parte del resistente delle procedure di accesso al *caveau*, che avrebbero a suo dire consentito a terzi di sottrarre parte del contenuto della cassetta.

Le dichiarazioni della ricorrente sono tuttavia smentite dalla documentazione offerta dall'intermediario, il quale allega le evidenze degli accessi alla cassetta, tutte sottoscritte dalla ricorrente medesima.

Fermo quanto precede, occorre pure rilevare che alla banca non è dato conoscere il contenuto della cassetta di sicurezza e, nell'ipotesi in cui venga contestata da parte del cliente la sottrazione di oggetti ivi depositati, l'onere di dimostrare quale fosse il contenuto della cassetta e quale parte di esso sia stata sottratta grava sul cliente medesimo. Considerata la difficoltà della prova di cui trattasi, al cliente viene generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza la facoltà di avvalersi di tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici.

Nonostante tale agevolazione probatoria, tuttavia, nessuna dimostrazione ha offerto la ricorrente, se non la mera elencazione delle monete che assume essere state depositate nella cassetta di sicurezza e da questa sottratte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA